

Roma, 2 febbraio 2017

*Alla cortese attenzione  
del Presidente Prof.ssa Piccoli Nardelli*

*e p.c.*

*Vicepresidenti  
Segretari  
altri membri  
della VII Commissione Cultura, scienza e istruzione  
Camera dei deputati*

Il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari desidera, prima di tutto, ringraziare la VII Commissione della Camera dei deputati per la possibilità ricevuta a prendere parte all'audizione odierna. Alla luce della pubblicazione degli atti del governo sottoposti a parere relativi alla legge n. 107 del 13 luglio 2015 l'organo ritiene doveroso porre all'attenzione della Commissione alcune considerazioni relative agli atti n. 377 e 381, i cui contenuti hanno interessato anche il lavoro dell'organo studentesco nel corso del tempo.

A seguito della recente pubblicazione dei profili attuativi avvenuta il 14 gennaio 2017 il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari non ha ancora avuto occasione di riunirsi in adunanza, pertanto risulta impossibile fornire osservazioni approfondite e complessive nel merito dei nuovi contenuti.

Fatte queste doverose premesse, l'organo ha tuttavia sempre dimostrato grande interesse, soprattutto negli ultimi anni, sul tema legato all'accesso all'insegnamento pronunciandosi a più riprese all'unanimità e producendo atti importanti di analisi e di proposta come il "Documento sulla formazione dei docenti e l'accesso all'insegnamento alla scuola secondaria secondo quanto previsto dalla Legge 107/2015" approvato nell'adunanza n.17 del 19 e 20 novembre 2015 e, non da ultimo, continua a dimostrare costante attenzione su tutti gli aspetti concernenti l'effettività del diritto allo studio.

Rispetto all'**atto n. 377** "Schema di decreto legislativo recante riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione" il Consiglio desidera porre alla Vostra attenzione le seguenti osservazioni:

- ❖ Numerosi atti emanati dal Consiglio hanno chiesto e sollecitato, a partire dal 2015 fino agli ultimi mesi, l'attivazione di un terzo ciclo di TFA. La motivazione di queste richieste risiede nella possibilità di far conseguire l'abilitazione a tutti quegli studenti laureati successivamente all'attivazione del secondo ciclo, in un quadro in cui mancavano certezze su tempi e modalità dell'attuazione del nuovo percorso di formazione dei docenti previsto dalla legge 107/2015. Nei profili attuativi viene indicato l'anno accademico 2020-21 per l'attivazione delle nuove modalità di accesso nei ruoli di docente, una scadenza sicuramente non imminente, della quale il Consiglio non comprende appieno la *ratio* ed auspica di poter ricevere chiarimenti in merito.

Pertanto, si ritiene oltremodo necessario procedere con la massima coordinazione tra i tempi di attivazione del potenziale terzo ciclo di TFA e l'attivazione delle nuove modalità, affinché queste entrino in vigore quanto prima, evitando però sovrapposizioni dannose e/o vuoti temporali eccessivamente lunghi.

- ❖ Nel caso in cui si attivi un terzo ciclo di TFA, il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari chiede siano introdotte le misure di diritto allo studio dei tirocinanti sottolineate già nell'adunanza n.12 del 4 e 5 marzo 2015: tassazione calcolata in maniera progressiva in base al reddito; possibilità per i partecipanti al TFA di accedere ai benefici erogati dagli enti regionali per il diritto allo studio (alloggi, mense, servizi, etc.) contribuendo al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio omogeneizzando il trattamento su tutto il territorio nazionale; introduzione di un consiglio del tirocinio che vigili sul suo funzionamento o integrazione delle competenze dei consigli di dipartimento, in particolare monitorando lo svolgimento e l'adeguatezza del tirocinio che il partecipante al TFA svolge all'interno delle scuole; garanzia dell'accesso al TFA, senza ulteriori prove, per coloro che sono risultati idonei al secondo ciclo di TFA, avendo superato tutte le prove per il II ciclo, ma non lo hanno potuto iniziare a causa della diminuzione dei posti disponibili; eliminazione di qualsiasi contributo economico per l'accesso alle prove di selezione al TFA sia nazionali che locali, ove previsto. In merito al corso stesso: incrementare le ore di tirocinio, che attualmente sono insufficienti per una corretta preparazione del futuro insegnante, mantenendo un monte ore totale adeguato e sostenibile; creazione, ove non previsti, di protocolli o accordi quadro con gli organi centrali degli atenei ai quali vengono assegnati i tirocinanti, per una garanzia della qualità della didattica dei corsi offerti dalle università stesse tramite linee guida e obiettivi; regolamentazione della figura del *tutor* e l'esplicitazione dei criteri in base ai quali si attua la sua valutazione; revisione delle prove d'accesso a risposta chiusa, in particolare la prima prova, assicurandosi che siano omogenee e comprensive di tutte le competenze didattiche della classe di concorso in questione.
  
- ❖ Nella legge n. 107/2015 si prevede come requisito iniziale il possesso di almeno 24 CFU in discipline antro-psico-pedagogiche. Il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari ritiene fondamentale prevedere meccanismi che agevolino il conseguimento di questi crediti, sia durante il percorso di laurea che nella modalità di iscrizione a corsi singoli, insistendo in modo particolare sulla definizione di misure di agevolazione economica. Le modalità di iscrizione e i costi relativi ai corsi singoli sono molto diversificati tra gli atenei risultando, comunque, molto costosi. Occorre infatti istituire un sistema di agevolazioni economiche riconoscendo agli studenti iscritti a tali corsi gli stessi diritti, in termini di progressività della contribuzione universitaria e diritto allo studio, riconosciuti agli studenti iscritti alle lauree triennali e magistrali, in proporzione ai crediti che si vogliono acquisire. In riferimento alle suddette discipline, si chiede di provvedere ad una chiara definizione dei Settori Scientifico Disciplinari che vi fanno riferimento, e si chiede che questo avvenga in tempi utili per permettere all'aspirante specializzando di organizzare il proprio percorso di studi.  
 Inoltre si osserva che il livello B2 di competenza e conoscenza di una lingua straniera non è attualmente richiesto da tutti gli atenei, di conseguenza non è erogato all'interno di tutti i percorsi di laurea. Pertanto risulterà necessario agevolare e omogeneizzare i percorsi, fornendo agli studenti gli strumenti utili per evitare che l'aspirante tirocinante si veda costretto a sobbarcarsi ulteriori spese.
  
- ❖ All'art. 3 co. 4 dello schema di decreto si demanda all'adozione di un *regolamento successivo* per la disciplina delle future modalità di gestione delle procedure concorsuali; dei criteri di composizione e dei requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici del concorso; dei programmi delle prove d'esame; dei criteri generali di valutazione delle prove e dei titoli dei candidati; del sistema di punteggio da assegnare alle prove e ai titoli i punteggi minimi per considerare superata ciascuna prova d'esame; della composizione e dei criteri di valutazione della commissione di valutazione finale per l'accesso al ruolo di cui all'articolo 13.  
 Per quanto riguarda i criteri generali di valutazione delle prove e dei titoli dei candidati il Consiglio ritiene opportuno si presti attenzione anche al titolo dei dottori di ricerca, esigenza sottolineata anche nella recente

“Raccomandazione riguardo i prossimi processi relativi alla formazione iniziale dei docenti” deliberata all’unanimità dal CNSU nell’adunanza n.3 del 12 e 13 dicembre 2016.

All’art. 9 co. 2 lo schema di decreto legislativo fa riferimento alle linee guida dell’ordinamento didattico del corso di specializzazione, che dovranno essere disciplinate con successivo decreto. Anche su questo punto il CNSU rileva innanzitutto la necessità di aprire ad un coinvolgimento dell’organo, in particolare per quel che riguarda l’individuazione dei settori scientifico disciplinari relativi ai 24 CFU e ai corsi previsti nell’arco del primo anno sempre nell’ambito della pedagogia e della psicologia, affinché non si creino sovrapposizioni e si garantisca coerenza tra le conoscenze pregresse e le attività didattiche offerte.

Inoltre tale decreto dovrebbe prevedere anche le norme di individuazione del *tutor universitario* (nell’art. 12 co. 6 si parla infatti delle modalità di individuazione del tutor scolastico, ma non di quello universitario). Vista l’importanza cruciale che il regolamento e il decreto successivi avranno nel disciplinare l’accesso all’insegnamento, il CNSU chiede di essere coinvolto ai fini della scrittura di questi atti.

- ❖ In merito all’art. 8, che disciplina il contratto di formazione iniziale e tirocinio destinati ai vincitori della procedura concorsuale, il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari sottolinea la necessità di assicurare un compenso equo per tutti e tre gli anni di svolgimento del tirocinio.
- ❖ Infine, rispetto l’art. 9 co. 1 il Consiglio ritiene non chiara la dicitura “a tempo pieno”, connotazione riferita al corso di specializzazione, in quanto il “tempo pieno” non costituisce un istituto definito tramite norma, ma è molto spesso utilizzato in contrapposizione alla modalità di iscrizione “part time”. Inoltre, in riferimento al medesimo comma, non è indicato quali siano i criteri di calcolo del *costo standard per specializzando* su cui si dovrebbe basare la metodologia per l’individuazione degli oneri a carico dello Stato.

Rispetto all’**atto n. 381** “Schema di decreto legislativo concernente l’effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente” il Consiglio accoglie positivamente l’estensione della carta *Io Studio*, come indicato nell’art. 10 co. 2, agli studenti universitari. Si ritiene però, che questa previsione possa essere ulteriormente potenziata, secondo le linee guida già indicate dal Consiglio nella mozione approvata all’unanimità nell’adunanza n. 10 del 19 e 20 novembre 2014.

In particolare il Consiglio sottolinea l’utilità che la suddetta carta, comprensiva di foto, sia estesa d’ufficio a tutti gli studenti universitari (e non soltanto a coloro che ne faranno richiesta, come attualmente previsto dall’atto), divenendo in tal modo uno strumento utile ad identificare come tali gli studenti del nostro Paese, sia in Italia che all’estero. Suggestisce, una volta allargato tale servizio, che possano contribuirvi anche gli altri attori già coinvolti nella gestione del sistema di diritto allo studio universitario come l’ANDISU e i singoli Enti territoriali.

Concludendo, il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari sottolinea quanto sia fondamentale che la voce degli studenti venga ascoltata e che la discussione ministeriale e governativa ne recepisca le proposte: per questo l’organo rinnova la sua totale disponibilità affinché ciò sia possibile.

Il Presidente  
*Anna Azzalin*